

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 09/04/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- in data 05/08/2025 ha chiesto la chiusura del conto corrente e del dossier titoli;
- ha inviato all'intermediario diversi solleciti in quanto non ha mai ricevuto la certificazione delle minusvalenze. In particolare: in data 30/09/2025 ha inviato un primo sollecito alla consegna

della certificazione; in data 16/10/2025 ha inviato un secondo sollecito, con preavviso di ricorso all'ABF;

- il mancato invio della certificazione delle minusvalenze è causa di un danno economico, in quanto le impedisce di compensare le perdite con le plusvalenze realizzate presso altro intermediario.

La ricorrente domanda, quindi, di accertare la condotta omissiva dell'intermediario; di ordinare alla banca di rilasciare, senza ulteriori ritardi, la certificazione delle minusvalenze relative al dossier titoli chiuso; di riconoscere un indennizzo economico per il danno patrimoniale subito a causa dell'impossibilità di compensare le minusvalenze nel periodo di imposta corrente.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- a marzo 2021 la cliente sottoscriveva un contratto di conto corrente e un dossier titoli;
- ad agosto 2025 presentava richiesta di estinzione di entrambi i rapporti;
- in data 11 e 12/08/2025 venivano estinti, rispettivamente, il rapporto di c/c e di dossier titoli;
- in data 10/09/2025, trasmetteva per posta ordinaria la certificazione delle minusvalenze;
- non rileva ritardi nella trasmissione di tale certificazione;
- in data 30/09/2025, riceveva un sollecito alla trasmissione della suddetta documentazione;
- in data 02/10/2025, comunicava che, per poter procedere con un nuovo invio della certificazione, la cliente avrebbe dovuto trasmettere idonea istanza;
- in data 06/10/2025, la cliente inoltrava un ulteriore sollecito riscontrato il 20/10/2025 rinnovando le istruzioni precedentemente fornite;
- i riscontri ai solleciti sono stati effettuati all'indirizzo censito dalla cliente;
- il danno non sussiste in quanto il termine per compensare le minusvalenze non è ancora decorso;
- non vi è prova del nesso causale tra la condotta lamentata e il danno asseritamente subito;
- è disponibile a consegnare una copia conforme di detta certificazione, previa attestazione scritta da parte della cliente di non averla ricevuta né consegnata ad altro intermediario;
- la normativa non prescrive né un termine né una forma specifica per l'invio della certificazione;
- nessun termine per l'invio della certificazione delle minusvalenze è previsto dalle condizioni generali di contratto.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione dell'Arbitro riguarda la presunta omissione, da parte della banca, dell'invio della certificazione delle minusvalenze. Tale mancata trasmissione avrebbe causato alla ricorrente un danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di compensare le perdite maturate con le plusvalenze realizzate presso altro intermediario.

In via preliminare il Collegio rileva come, in sede di repliche, la cliente abbia avanzato una richiesta di chiarimenti circa l'invio di documentazione a un indirizzo e-mail errato, non precedentemente proposta al momento della presentazione del ricorso. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in sede di repliche non è ammissibile una *mutatio libelli*, ma esclusivamente una puntualizzazione delle

domande già formulate con il ricorso. Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta con le repliche.

Nel merito, questo Collegio, anzitutto, richiama la norma di cui all'art. 6, comma 5, del D.lgs. 461.1997 – che regola la deduzione delle minusvalenze – prevedendo che gli intermediari, in caso di chiusura dei rapporti, «rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi».

Dalla documentazione agli atti risulta che la chiusura del rapporto di deposito titoli e conto corrente è avvenuta rispettivamente in data 11/08/2025 e 12/08/2025. L'intermediario convenuto afferma che la certificazione delle minusvalenze è stata regolarmente trasmessa al recapito di residenza censito negli archivi, mediante posta ordinaria, in data 10/09/2025. La ricorrente, di contro, sostiene di non avere mai ricevuto la certificazione e che l'intermediario non abbia fornito alcuna prova dell'avvenuta consegna. A sostegno di ciò allega agli atti i solleciti inviati, rimasti inevasi. L'intermediario, dal canto suo, precisa di aver riscontrato i solleciti della cliente all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di apertura del rapporto. Attraverso questi ultimi ha comunicato che, per poter procedere a un nuovo invio della certificazione, sarebbe stato necessario trasmettere apposita istanza contenente la richiesta di rilascio di copia conforme, nonché una dichiarazione attestante di non aver mai ricevuto l'originale già trasmesso.

Dall'analisi della documentazione versata agli atti si evince quanto segue: non è presente evidenza dell'invio della certificazione delle minusvalenze, che l'intermediario sostiene di aver inviato per posta ordinaria al recapito di residenza censito presso gli archivi, in data 10/09/2025; la cliente ha prodotto il primo sollecito all'intermediario, trasmesso a mezzo pec, in data 30/09/2025; in data 02/10/2025, l'intermediario ha riscontrato il sollecito a mezzo email ordinaria; la ricorrente ha prodotto il secondo sollecito all'intermediario, trasmesso a mezzo pec, in data 16/10/2025; in data 20/10/2025, l'intermediario ha riscontrato nuovamente il nuovo sollecito a mezzo email ordinaria. Si rileva, inoltre, come la ricorrente affermi che l'indirizzo formalmente depositato non è in uso e non è stato da lei inserito nel modulo di apertura. Al riguardo, l'intermediario afferma che le comunicazioni e-mail sono state inviate all'indirizzo di posta elettronica risultante dalla documentazione contrattuale e che la cliente non ha mai sollevato alcuna doglianza in ordine alla correttezza di tale indirizzo.

Rileva il Collegio come, solo con le controrepliche datate 5 febbraio u.s., l'intermediario abbia affermato che, preso atto delle dichiarazioni secondo cui l'invio postale non era stato ancora ricevuto dalla cliente, ha provveduto a trasmettere una copia conforme della certificazione a mezzo raccomandata. Attraverso il numero di spedizione è possibile verificare che la consegna del plico sarebbe avvenuta il successivo 13 febbraio u.s.

Tanto premesso, il Collegio accerta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna della documentazione proposta in via principale.

La ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di compensare le minusvalenze nel periodo d'imposta corrente, a causa del mancato invio della relativa certificazione da parte dell'intermediario resistente. L'intermediario, di contro, eccepisce che la ricorrente non ha fornito alcuna evidenza del danno patito.

Tale domanda deve reputarsi inammissibile risolvendosi in una contestazione di natura fiscale che fuoriesce dalla competenza per materia dell'ABF, sottendendo l'applicazione del D.lgs. n. 239/1996 (cfr., tra le altre, Collegio di Bologna, decisione n. 7012/22; Collegio di coordinamento, decisione n. 4134 del 2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e dichiara nel resto il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE